

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 40. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 *con le seguenti:* l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.

* **1. 9.** Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 *con le seguenti:*

l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.

* **1. 41.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i

mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 42. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

1. 43. Nicola Rossi, Grandi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Visco, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: immobilizzazioni finanziarie realizzate aggiungere le seguenti: nell'esercizio di imprese commerciali intercorse tra società controllanti e controllate o tra società controllate dalla stessa controllante,

1. 4. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 44. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 52. La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

1. 45. Grandi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: valori iscritti aggiungere le seguenti: o da iscrivere.

1. 15. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui red-

diti relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

*** 1. 10.** Leo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

*** 1. 46.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I maggiori valori iscritti in

bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi da annullamento di azioni o quote acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono fiscalmente riconosciuti, in alternativa a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, mediante il versamento di una somma pari all'1 per cento dell'importo complessivo dei maggiori valori stessi. Per le fusioni e scissioni perfezionate in periodi di imposta in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia già scaduto il termine di versamento delle imposte sui redditi, la somma di cui al presente comma è versata entro il 30 novembre 2002 ed è commisurata all'importo complessivo dei maggiori valori iscritti ancora esistenti nel bilancio relativo all'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 16. Degennaro, Montecucollo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 3. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*) — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 4. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

2. 6. Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). — 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 2. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). — 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

2. 5. Grandi, Visco, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nan-

nicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

*** 2. 1.** Degennaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

*** 2. 7.** Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pistone, Nicola Rossi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

2. 8. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Visco, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:

2. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, dopo le parole « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, »;

b) nel comma 4 dell'articolo 3 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ferma restando la applicazione delle sanzioni per omesso versamento e dei relativi in-

teressi di mora qualora a consuntivo risultati che siano stati effettuati versamenti nel complesso inferiori al dovuto, i soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. La presente disposizione si applica anche alle accise non espressamente regolate dal presente Testo unico. ».

2-bis. Le somme dovute a titolo di rimborso per effetto della soppressione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e risultanti dalle dichiarazioni annuali di consumo relative all'anno 2000 possono essere scomutate dai debiti correnti per imposta erariale, previa comunicazione in carta libera da effettuare all'UTF competente e senza bisogno di ulteriori formalità.

2-ter. Le determinazioni degli enti locali in materia di addizionali regionali, provinciali e comunali alle accise e alle imposte di consumo devono essere preventivamente pubblicate sul medesimo sito Internet individuato, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002, emanato in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ed hanno efficacia a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

2-quater. Fermi restando i termini per la effettuazione dei versamenti dovuti a conguaglio, la presentazione delle dichiarazioni annuali per le accise e le imposte di consumo è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. 1. Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 4. Benvenuto, Lettieri, Visco, Nicola Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GRANDI 3.3.

All'emendamento Grandi 3.3, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: nonché di due milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di quattordici milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento e non superiore all'ottanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il comma 2-quinquies.

0. 3. 3. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata a decorrere dal-

l'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

3. 3. Grandi, Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico). — 1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Con l'espressione « uso domestico », di cui al comma 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.

3. 01. Molinari, Lettieri.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

Al comma 1, sostituire le parole: 23,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

4. 4. Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

* **4. 8.** Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

* **4. 16.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

** **4. 13.** Sergio Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

** **4. 17.** Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 2-bis.

4. 18. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-ter.

4. 19. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

4. 9. Sergio Rossi.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

2-quinquies.1. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati « concessionari », procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-quinquies.2. Ai fini di cui al comma 2-quinquies.1, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-quinquies.3. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-quinquies.4. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-quinquies.5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza

Stato-Città, sono stabiliti criteri e modalità con i quali lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-*quinquies*.3 e 2-*quinquies*.4.

4. 50. La Commissione.

Sopprimere il comma 2-sexies.

* **4. 10.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2-sexies.

* **4. 21.** Grandi, Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-sexies, capoverso 10-bis, alinea, sostituire la parola: procede con le seguenti: può procedere.

4. 11. Sergio Rossi.

Al comma 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato ».

4. 12. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 3.

4. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: negli articoli 5 con le seguenti: negli articoli 3, 5.

4. 2. Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2002 con le seguenti: 20 dicembre 2002.

4. 3. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3-bis.

4. 20. Benvenuto Lettieri, Pistone, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

* **4. 15.** Degennaro, Montecuolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

* **4. 22.** Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*quater*. A partire dal 30 novembre 2002 la percentuale di cui al comma 7

dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 è determinata nella misura del 4 per cento.

4. 23. Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Il concessionario che non esegue entro il 30 novembre 2002 la restituzione delle somme versate erroneamente in eccedenza, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione prevista all'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente. Nel caso di impossibilità oggettiva di procedere alla restituzione, le suddette somme sono versate entro il 15 dicembre 2002 all'ente impositore ed in alternativa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. 5. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni pignorati, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per la vendita di beni immobili e mobili registrati, il concessionario procede mediante offerta pubblica d'acquisto, in busta chiusa, da esperire prima di procedere alla vendita mediante pubblico incanto, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche di quanto stabilito in materia dal codice di procedura civile ».

4. 6. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Al fine di favorire ed incrementare i pagamenti mediante l'utilizzo

del modello F24 *On-line*, i termini per effettuare i pagamenti *on-line* sono prorogati di due giorni lavorativi.

4. 7. Sergio Rossi.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. *(Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano).* —

1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

5. 01. Benvenuto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

5. 02. Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli.

PROPOSTE DI LEGGE: DUCA ED ALTRI; SANZA ED ALTRI: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (807-1130)

(A.C. 807 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti della Commissione 3.1, 4.2, 6.2 e 12.1.

(A.C. 807 ed abb. — Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Definizioni e classificazioni).

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducenti che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Le imprese di trasporto di viaggiatori con autobus effettuato mediante noleggio di autobus con conducente possono gestire anche i servizi di noleggio di autoveicoli con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente

ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizioni e classificazioni).

Al comma 4, dopo la parola: conducente aggiungere le seguenti: , in qualsiasi forma giuridica costituite,

2. 1. Molinari, Meduri, Burtone.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992 ».

2. 2. *(Nuova formulazione)* Lusetti.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Definizione dei parametri di riferimento).

1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base ter-

ritoriale, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Adempimenti delle regioni).

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri

atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. Tra le competenze settoriali, particolare rilievo assumono quelle volte:

a) a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Adempimenti delle regioni).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) ad adottare misure finalizzate ad evitare la distorsione della concorrenza nei casi previsti all'articolo 1, comma 3.

4. 1. Molinari, Meduri, Burtone.

Al comma 2, sostituire le parole da: Tra le competenze, *fino a:* volte con le seguenti: In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti.

4. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Accesso al mercato).

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni

autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFI-
CATO**

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — *(Autobus adibiti ad uso proprio)* — 1. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza dei viaggiatori trasportati, fermi restando i limiti e le modalità previsti dall'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è consentito il trasporto di viaggiatori a mezzo autobus con mezzi immatricolati in uso proprio, anche se effettuati a titolo gratuito ed in via occasionale, in mancanza dei requisiti di idoneità professionale relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, al di fuori di itinerari predefiniti sulla carta di circolazione e nei confronti di categorie di persone diverse da quelle beneficiarie individuate all'atto dell'immatricolazione.

5. 01. Lusetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — *(Impiego degli autobus)* — 1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 1, non possono comunque essere impiegati in servizio di noleggio con conducente gli autobus destinati al servizio di linea per i quali, a qualsiasi titolo, siano intervenuti finanziamenti pubblici destinati al loro acquisto o allo svolgimento dei servizi di linea a cui gli stessi sono destinati. A tal fine, nell'elenco delle imprese titolari di autorizzazione, di cui all'articolo 4, comma 3, le regioni provvedono a riportare in una specifica annotazione anche gli autobus immatricolati in servizio di linea acquistati con finanziamenti pubblici.

5. 02. Lusetti.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Disposizioni concernenti i conducenti).*

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

3. Nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 dopo il punto 52, è inserito il seguente:

« 52-bis. Attività di noleggio di autobus con conducente svolta da personale che abbia, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a trenta giorni consecutivi o a sessanta non consecutivi ».

4. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 6.***(Disposizioni concernenti i conducenti).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera b) è soppressa.

6. 1. Bornacin.*Sopprimere il comma 3.***6. 2. La Commissione.****(Approvato)****(A.C. 807 e abb. — Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Documento fiscale).*

1. Ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto, l'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime a prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e

le modalità di compilazione del documento di cui al comma 1.

3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.

4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di

autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, nonché alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti alla Unione europea).

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Norme transitorie).

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministra-

zioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogato.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 16)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 807 Duca e n. 1130 Sanza, recante « disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente »;

ritenuto che sia opportuno, al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo del settore, consentire l'assunzione a termine di personale da impiegare nell'attività di noleggio di autobus con conducente,

impegna il Governo

ad inserire nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 — che determina le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato — anche la previsione dell'attività di noleggio di autobus con conducente svolta dal personale che abbia, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a trenta giorni consecutivi o a sessanta non consecutivi.

9/807 ed abb./1. Susini, Lusetti.